



PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Deliberazione n. 21 del 26/05/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE.

L'anno 2017 addì ventisei del mese di maggio alle ore 11:10 nell'aula consiliare della Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica in 2.a convocazione.

Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO	Presente
BARBETTI RUGGERO	Assente
BOCCINI FABIANA	Assente
BRUCIATI MARCO	Assente
CARUSO PIETRO	Presente
DE FILICAIA JARI	Presente
GERI BRUNA	Presente
GORI DAVID	Presente
GRAGNOLI BENITO	Presente
IMBROGLIA NICOLA	Presente
SCARPELLINI SANDRA	Assente
SCATENA MAURIZIO	Presente
VISONE IRENE	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.

Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.

Deliberazione n. 21 del 26/05/2017

Il Presidente enuncia l'argomento iscritto all'ordine del giorno e, ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento del Consiglio, dà la parola al Sig. Lelio Franceschi, Responsabile del Servizio "Programmazione del coordinamento amministrativo processi tecnici" che lo illustra.

Ha luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all'intervento sopra descritto, è riportato nel verbale integrale della seduta, registrato su supporto magnetico e conservato agli atti su apposito file audio, nel corso del quale intervengono i Consiglieri Gragnoli e Caruso che esprimono la propria posizione favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il Presidente esaurito il dibattito apre la fase delle dichiarazioni di voto ma nessun consigliere chiede la parola, avendo gli intervenuti già espresso il proprio voto favorevole al riguardo.

Pertanto,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTO l'art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del Consiglio Provinciale;

RICHIAMATO il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 ha modificato in modo significativo le disposizioni dell'art. 9 del codice della strada in tema di competizioni sportive su strada.

ATTESO che, in particolare per quanto riguarda le gare atletiche che interessano più Comuni, è stato trasferito alle Regioni e alle Province autonome il potere autorizzativo;

VISTO l'articolo 22 comma 2 bis della L.R. 01/12/1998, n. 87, come modificata dalla L.R. 03/03/2003, n. 16, con la quale la Regione Toscana ha trasferito alle Province le proprie competenze autorizzatorie relative alle seguenti tipologie di competizioni:

- gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 162 del [D.Lgs. n. 112 del 1998](#), attribuendo la competenza alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara e rilasciando l'autorizzazione una volta sentite le altre province interessate.
- gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni, rilasciando l'autorizzazione una volta sentiti i Comuni interessati;
- gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali, attribuendo la competenza alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate;

INFORMATO che i provvedimenti di sospensione o chiusura della circolazione risultano attribuiti dal Codice della Strada alle Prefetture, qualora le competizioni si svolgano anche al di fuori dei centri abitati, o ai Sindaci nei casi di competizioni svolte esclusivamente all'interno dei centri abitati;

VISTO che, allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, risulta opportuna l'approvazione di uno specifico regolamento che permetta, anche avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi, l'attivazione di tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (inclusi e rappresentanti delle federazioni sportive, di enti di promozione sportiva o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade, in modo da assicurare una preventiva analisi della realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative;

CONSIDERATO che uno degli elementi rilevanti della proposta di regolamento risulta quello della pianificazione delle competizioni, allo scopo di fornire ai soggetti istituzionali un quadro complessivo delle manifestazioni sportive in programma in modo da assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative, nonché al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva;

VISTA la bozza del Regolamento Provinciale Per La Disciplina Delle Competizioni Sportive Su Strada predisposto dal Servizio Programmazione Coordinamento amministrativo Processi Tecnici dell'Ente, struttura alla quale competono i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta in questione;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno, con il quale si dispone che i regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato;

VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 19.05.2017 (voti favorevoli: n.4)

CONSTATATO l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 9
- Consiglieri votanti. n. 9
- Voti favorevoli: n. 9
- Voti contrari://
- Consiglieri Astenuti://

DELIBERA

1. l'approvazione del Regolamento Provinciale Per La Disciplina Delle Competizioni Sportive su Strada, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
2. la pubblicazione dello stesso nella specifica sezione del sito internet della Provincia e la sua trasmissione alle sezioni locali delle federazioni sportive interessate
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto della Provincia di Livorno,

il regolamento entrerà in vigore, dal 1° giorno del mese successivo a quello di
esecutività della presente deliberazione .
L'atto consta di n. 1 allegato-

Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara
conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,00

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA



PROVINCIA DI LIVORNO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO PROCESSI TECNICI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE SU STRADA**

INDICE

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Tipologie di competizioni sportive

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Pianificazione delle competizioni

Art. 5 - Procedimento di Autorizzazione

Art. 6 - Oneri di istruttoria

Art. 7 - Manifestazioni non competitive, raduni, cortei, marce e processioni

Art. 8 - Scorta di polizia stradale o Tecnica

Art. 9 - Chiusura della strada

Art. 10 - Test tecnici non competitivi

Art 1

Definizioni

1. Sono definite “competizioni sportive su strada” le manifestazioni atletiche o con veicoli, o con animali, svolte su strade ed aventi carattere agonistico, ossia consistenti nello svolgimento di una gara, intesa come la competizione tra due o più concorrenti, o squadre, impegnate a superarsi vicendevolmente e/o quando è prevista una classifica parziale o finale.
2. Per i raduni, marce, camminate ecc. che non presentano le caratteristiche di cui sopra, viene utilizzato il termine di “manifestazioni non competitive”.
3. Per “test tecnici su strada” si intendono le prove di veicoli da competizione, prive di carattere agonistico, senza presenza di pubblico e con la chiusura completa del percorso, utili a verificare le caratteristiche dei mezzi e degli pneumatici.

Art. 2

Tipologie di competizioni sportive

1. Le competizioni sportive di cui all’art. 1 del presente regolamento sono così suddivise:
 - a. gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale;
 - b. gare con veicoli a motore.Le gare con veicoli a motore vengono ulteriormente distinte in:
 - a. gare di regolarità;
 - b. gare di velocità.
2. Sono gare di regolarità quelle competizioni sportive la cui finalità è quella di dimostrare l’abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli;
3. Sono gare di velocità quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.

Art. 3

Competenze

1. L’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada è:
 - a. la Provincia di Livorno quando il percorso di gara interessi il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale o qualora la gara, interessando il territorio di più Province, abbia l’estesa chilometrica maggiore all’interno del territorio di competenza. La Provincia di Livorno è tenuta a richiedere ai Comuni interessati dalle manifestazioni un nulla osta che avrà valenza tecnica per quanto attiene all’impiego delle strade di competenza e di valutazione dell’ordine e dell’interesse pubblico per quanto riguarda l’impatto delle manifestazioni sportive sulla collettività amministrata.
 - b. La Provincia, in considerazione della ristrettezza dei tempi di svolgimento del procedimento amministrativo, all’atto della richiesta dei nulla osta e dando di ciò

- evidenza scritta, potrà stabilire un termine per la risposta da parte dei Comuni entro il quale il mancato riscontro potrà essere considerato “silenzio assenso”;
- c. i singoli Comuni qualora il percorso di gara interessi strade di un solo territorio comunale; se la gara interessa anche strade provinciali il Comune interessato dovrà richiedere alla Provincia di Livorno il relativo nulla osta;

Art. 4

Pianificazione delle competizioni

2. Allo scopo di fornire ai soggetti istituzionali un quadro complessivo delle manifestazioni sportive in programma in modo da assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative ed al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva, entro il 31 Gennaio di ogni anno la Provincia di Livorno provvederà alla stesura di un calendario di svolgimento delle competizioni per l'anno in corso, calendario alla cui approvazione si giungerà a seguito dello svolgimento di un'apposita conferenza dei servizi tra i vari soggetti istituzionali coinvolti, nell'ambito della quale potranno essere individuate nuove date di svolgimento o proposti itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste degli organizzatori.
3. Gli Enti di promozione sportiva, le sedi locali delle Federazioni sportive ed ogni altro ente ed associazione che intendano effettuare una competizione lungo le strade del territorio provinciale, sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di effettivo svolgimento delle gare, il proprio calendario delle manifestazioni programmate. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori saranno tenuti a richiedere l'autorizzazione almeno sessanta giorni prima della competizione.
4. In caso di concomitanza di più gare per calendario e territorio interessato, si procederà:
 - a. in caso di prima iscrizione nel calendario provinciale di tutte le competizioni interessate alla concomitanza, mediante parere della conferenza dei servizi di cui sopra;
 - b. in caso di concomitanza tra competizioni di prima iscrizione e competizioni già iscritte nello stesso periodo dell'anno antecedente, con diritto di precedenza di queste ultime rispetto alle nuove richieste;
 - c. in caso di competizione che venga ad aggiungersi successivamente all'approvazione del calendario, anche su richiesta altre Amministrazioni Provinciali, l'esistenza di manifestazioni già iscritte nel calendario provinciale costituirà elemento di precedenza;
 - d. in caso di concomitanza con le competizioni motoristiche iscritte nel calendario annuale del Ministero dei Trasporti, di cui al comma 3 dell'art. 9 del Codice della Strada, sarà convocata una apposita conferenza dei servizi al fine di definire i rispettivi periodi di svolgimento
5. Il calendario annuale sarà pubblicato sul sito dell'Amministrazione ed inviato alle Autorità di PS.

Art. 5

Procedimento di Autorizzazione

1. Il procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni è attribuito al Servizio Programmazione Coordinamento Amministrativo Processi Tecnici al quale devono essere presentate le istanze almeno 30 giorni prima dello svolgimento della competizione, se comprese nel calendario provinciale; Per le nuove competizioni i termini minimi di richiesta sono di 60 giorni.

Le richieste devono essere redatte sui seguenti modelli, allegati al presente regolamento e reperibili sul sito internet della Provincia (canale Lavori Pubblici -> servizi all'utenza):

a) Gare atletiche, ciclistiche e con animali:

- modello "A – competizioni non motoristiche", completo di tutti gli allegati richiesti
- modello "C – tabella del percorso di gara",
- nulla osta della Federazione sportiva di competenza,
- copia del contratto di assicurazione di cui all'art. 9, comma 6 del Codice della Strada
- dichiarazione attestante l'idoneità delle strade ricomprese nel percorso di gara allo svolgimento della manifestazione nelle condizioni rilevate, senza impegni da parte dell'Ente proprietario all'esecuzione di lavori di manutenzione,
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori dell'importo stabilito al successivo art. 5

Se non esenti, sul modello A dovrà essere applicata una marca da bollo del valore corrente ed un'altra marca dovrà essere fornita per essere applicata sull'autorizzazione

b) Gare motoristiche

- modello "B – competizioni motoristiche" completo di tutti gli allegati richiesti
- modello "C – tabella del percorso di gara",
- nulla osta della Federazione sportiva di competenza,
- copia del contratto di assicurazione di cui all'art. 9, comma 6 del Codice della Strada,
- regolamento speciale di svolgimento,
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori dell'importo stabilito al successivo art.5

Se non esenti, sul modello B dovrà essere applicata una marca da bollo del valore corrente ed un'altra marca dovrà essere fornita per essere applicata sull'autorizzazione

2. La presentazione delle istanze per i procedimenti citati in forma diversa da quanto sopra descritto potrà determinare il mancato accoglimento delle stesse.
3. Non sono previsti modelli predeterminati per le "manifestazioni non competitive", né per i "test tecnici su strada". Per le "Manifestazioni non competitive" le informazioni minime che dovranno essere fornite nell'istanza di nulla osta, sono:
 - denominazione della manifestazione e tipologia della stessa;
 - dichiarazione di "non competitività" della stessa. Omaggi ed attestati di partecipazione potranno essere previsti solo se destinati a tutti i partecipanti;
 - data di svolgimento ed orari di interessamento delle strade;
 - numero dei partecipanti previsti;
 - modalità di svolgimento;

Art. 6

Oneri di istruttoria

1. Il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada e di test tecnici su strada è soggetto al pagamento di oneri di istruttoria, così stabiliti:
 - per gara non motoristica di professionisti o dilettanti € 50,00
 - per gara non motoristica di amatori € 25,00

- gara motoristica con collaudo percorso € 125,00
- gara motoristica senza collaudo € 50,00
- test tecnici non competitivi € 125,00

Gli importi, che possono essere soggetti a revisione annuale, dovranno essere versati alla Provincia mediante uno dei seguenti metodi:

- Bonifico Bancario (Tesoreria UNICREDIT Spa, codice IBAN IT03G0200813909000040780456;
- indicando nella causale “oneri istruttori – risorsa 35315/0”)
- versamento con carta BANCOMAT presso gli uffici del Settore
- Pagamento on line con CARTE DI CREDITO tramite IsiPayPA (link da www.provincia.livorno.it)

Art. 7

Manifestazioni non competitive, raduni, cortei, marce e processioni

1. Gli organizzatori delle manifestazioni su strada, diverse da quelle competitive come definite dall'art. 1 del presente Regolamento, oltre a dover rispettare le procedure previste dal Titolo III del R.D. 06 maggio 1940 n.635 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dovranno richiedere una specifica nulla osta all'Amministrazione Provinciale che, sulla base del numero dei partecipanti, del periodo e delle strade interessate, potrà disporre prescrizioni; sentiti i Comuni territorialmente interessati;
 - qualora la tipologia delle manifestazioni possa far presumere un potenziale pericolo per i partecipanti o per gli altri utenti della strada, il nulla osta potrà essere negato dandone notizia all'Organo di Pubblica Sicurezza interessato.
 - parimenti, ove si ritenga che le stesse, per le loro caratteristiche, non si possano svolgere se non procedendo alla sospensione della circolazione al momento del loro svolgimento, ne verrà valutata la fattibilità;
2. Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive oggetto di Nulla Osta non saranno consentite deroghe alle norme per la circolazione e di comportamento previste dal D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e gli organizzatori si assumeranno la responsabilità del rispetto da parte dei partecipanti delle norme sulla circolazione stabilite dal Codice della Strada;

Art. 8

Scorta di polizia stradale o Tecnica

1. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive, come definite all'art. 1 del presente Regolamento, prescriveranno in alternativa:
 - la scorta di uno degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 12, comma 1 del codice della strada;
 - la scorta tecnica.
2. La scorta da parte degli organi di polizia è imposta per quelle manifestazioni agonistiche che per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, il tipo ed i tracciati delle strade, nonché per il volume di traffico lungo l'itinerario, richiederanno una valutazione più accurata delle situazioni contingenti che potrebbero costituire un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione. Ai sensi dell'art. 9, comma 6bis, ultimo periodo, qualora sia

prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

3. In via indicativa e non esaustiva, la scorta di polizia stradale è prescritta per:
 - Manifestazioni motoristiche per le quali sia prescritta la chiusura della strada;
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche con oltre cento concorrenti;
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche con concorrenti di minore età (giovanissimi, allievi, esordienti, junior....)
 - manifestazioni atletiche o ciclistiche svolte su strade ad alta densità di traffico, anche se di carattere stagionale.

In tutti i casi diversi sarà prescritta la scorta tecnica a cura di personale abilitato che potrà sostituire completamente l'intervento di segnalazione svolto dagli organi di polizia stradale

Art. 9 **Chiusura della strada**

1. Per le competizioni motoristiche ed i test tecnici non competitivi, è sempre prescritta la chiusura dei tratti di strada interessati alle prove. La chiusura avverrà, di norma, novanta minuti prima del passaggio del primo concorrente e la riapertura potrà avvenire non prima di trenta minuti dal passaggio dell'ultimo concorrente o immediatamente dopo il passaggio di un'autovettura, denominata "scopa", appositamente disposta per la verifica di assenza di mezzi sul tratto.
2. Per le competizioni atletiche o ciclistiche normalmente risulta sufficiente la sospensione temporanea della circolazione in occasione del passaggio dei concorrenti: la sospensione che, di norma, non dovrà avere durata superiore ai quindici minuti, avrà inizio con il passaggio di un'autovettura recante un cartello con la scritta "INIZIO GARA" e terminerà al passaggio di un'altra auto con il cartello "FINE GARA"
3. L'eventuale provvedimento di chiusura dei tratti stradali deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un percorso breve e ripetitivo), non sia possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in modo diverso

Art. 10 **Test tecnici non competitivi**

1. Lungo le strade di competenza della Provincia di Livorno possono essere organizzati test tecnici non competitivi per non più di sei vetture sportive i cui conduttori dovranno risultare regolarmente licenziati CSAI. La richiesta dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dei test, corredata della seguente documentazione e attestazioni, rese anche globalmente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - Dichiarazione di essere in possesso della licenza di Organizzatore o di Costruttore ACI-CSAI in corso di validità

- dichiarazione che il tratto di strada interessato non ricade nel percorso già reso pubblico – con qualsiasi mezzo di comunicazione - di una imminente competizione automobilistica
- dichiarazione che i conducenti delle vetture sono in possesso di licenza ACI-CSAI in corso di validità

Dovranno, inoltre, essere prodotti:

- nulla osta allo svolgimento del test del Delegato ACI-CSAI competente per territorio
- copia della polizza assicurativa sottoscritta che rispetti i massimali previsti per i rally
- attestazione del versamento degli oneri di istruttoria, secondo gli importi e le regole di cui all'art. 5



PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI

PARERE TECNICO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 23/03/2017

RESPONSABILE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE
COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
FRANCESCHI LELIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI LIVORNO

Allegato alla deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.

Lì, 29/03/2017

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BORRINI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 26/05/2017

**OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Provincia, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Li, 09/06/2017

L'INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI LIVORNO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 26/05/2017

**OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLE
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questa Provincia a partire dal 30/05/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

Li, 15/06/2017

L'INCARICATA DELLA PUBBLICAZIONE
D'ORTO OMBRETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)